

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giuseppe Gustavo Infantini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. (omissis)

FIDEIUSSORE

- opponente -

E

BANCA

- opposta -

OGGETTO: "Contratti bancari; nullità contrattuale"

CONCLUSIONI: (precisate alla udienza dell'8.7.2016): per entrambe le parti costituite: come da verbale di udienza dell'8.7.2016, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 21.6.2013, FIDEIUSSORE ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale la BANCA proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. (omissis) emesso da questo Tribunale, depositato il 30.4.2013, e notificato il 17.5.2013, con cui è stato ingiunto allo stesso FIDEIUSSORE di pagare alla ricorrente BANCA l'importo di euro 327.712,61, oltre interessi moratori al tasso convenzionale (ove contenuti nei limiti del c.d. tasso soglia di cui alla legge n.108/1996) come richiesti dalla ricorrente, spese della procedura monitoria, Iva e Cpa come per legge.

Tale decreto era stato emesso in accoglimento del ricorso per ingiunzione depositato il 13.3.2013 (in atti) dalla BANCA, con cui quest'ultima aveva vantato il detto credito nei confronti di FIDEIUSSORE, quale garante della Società in liquidazione, dichiarata fallita con sentenza di questo Tribunale n.(omissis) (garanzia prestata sino alla concorrenza di euro 240.000,00 e sino alla concorrenza di euro 180.000,00, per l'adempimento delle obbligazioni gravanti sulla Società nei confronti della BANCA dipendenti, nel primo caso, da credito all'importazione di euro 200.000,00 e, nel secondo caso, da credito in conto corrente per elasticità di cassa di euro 150.000,00), a seguito della revoca di affidamenti concessi alla detta società.

Con l'atto di opposizione FIDEIUSSORE ha chiesto che fosse disposta preliminarmente la riunione del presente giudizio a quello n. (omissis) pendente dinanzi a questo Tribunale e, nel merito, che, accertata la nullità parziale dei contratti di apertura di credito e di conto corrente in questione, nonché l'illegittimità delle clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale e/o della relativa effettiva applicazione nonché della commissione di massimo scoperto, e la nullità dell'interesse convenzionale applicato, perché ultralegale, con sostituzione dell'interesse al saggio legale, fosse determinato l'esatto dare-avere tra le parti in base a ricalcolo effettuato da apposita

Sentenza, Tribunale di Trani, dott. Giuseppe Gustavo Infantini, 18 novembre 2016, n. 1748

consulenza tecnica e sulla base della intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito e, di conseguenza, che fosse annullato e/o revocato il decreto ingiuntivo opposto.

Quanto alla opportunità della riunione del presente procedimento a quello n. (omissis) ha fatto presente che tale giudizio è stato instaurato dalla debitrice principale, Società dichiarata fallita con sentenza del 12.12.2012 di questo Tribunale, nei confronti della BANCA, al fine di sentire dichiarare il diritto alla restituzione degli indebiti interessi anatocistici pagati durante il corso dello stesso rapporto di conto corrente, con conseguente connessione oggettiva di tale giudizio rispetto a quello in esame (il primo relativo al rapporto tra debitrice principale e la detta Banca, quello in esame relativo al rapporto tra quest'ultima e il fideiussore).

Quanto al merito, premesso che la Società era titolare, presso la BANCA, filiale di (omissis), dei conti correnti n. (omissis) e n. (omissis) - per i quali egli (l'opponente, si intende) aveva prestato garanzia- aperti rispettivamente in data 6.4.1998 e 19.10.1998, e che il rapporto bancario era consistito anche in aperture di credito, con affidamento mediante scopertura sui predetti conti correnti, originariamente finalizzate a soddisfare le temporanee esigenze di elasticità di cassa, ha lamentato:

- a) la nullità parziale, ex art. 1418 e 1419 c.c., della clausola di applicazione dell'interesse anatocistico trimestrale, per violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c.;
- b) la nullità, per mancanza di causa, della commissione di massimo scoperto applicata, comunque non pattuita;
- c) la nullità degli interessi nella misura ultralegale;
- d) l'applicazione di spese di tenuta del conto e di chiusura periodiche non dovute e comunque non pattuite.

Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata in cancelleria il 25.11.2013, BANCA ha aderito alla richiesta di riunione formulata dalla controparte e, nel merito, ha contestato la fondatezza della avversa opposizione, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, la condanna dell'opponente al pagamento delle somme accertate in corso di causa, condannando in ogni caso la controparte al pagamento delle spese e competenze del procedimento, oltre iva, cpa e spese generali.

Nello specifico, quanto al merito, ha sostenuto di avere computato trimestralmente gli interessi anche a favore del correntista e la legittimità della commissione di massimo scoperto.

Ha eccepito inoltre anche (ossia oltre alla "prescrizione quinquennale degli interessi creditori" e quella "semestrale per le valute annotate sugli estratti conto") la prescrizione estintiva (decennale) richiamando i principi indicati dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 24418/2010 e sostenendo che tutte le rimesse registrate sul conto della società avessero effetto solutorio.

Con ordinanza del 20.12.2013 è stata rigettata l'istanza di riunione formulata dall'opponente e l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto formulata dalla parte opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c.

La causa è stata istruita mediante una ctu e la produzione di documenti.

Con ordinanza del 15.4.2016 (alle cui motivazioni ci si riporta *per relationem*) è stata ribadita l'insussistenza circa l'opportunità della invocata riunione del presente giudizio a quello recante il n. (omissis) ed è stata rinviata la causa alla udienza dell'8.7.2016.

Indi, a tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.

Va innanzitutto premesso che, come da documentazione prodotta dalla Banca opposta in sede monitoria (cfr. doc. nn. 7 e 9 del fascicolo di parte ricorrente nella fase monitoria, depositato anche in questa sede), FIDEIUSSORE si è costituito fideiussore, in data 12.12.2008, sino alla concorrenza di euro 240.000,00 e sino alla concorrenza di euro 180.000,00, per l'adempimento delle obbligazioni gravanti sulla Società nei confronti della BANCA dipendenti, nel primo caso, da credito all'importazione di euro 200.000,00 e, nel secondo caso, da credito in conto corrente per elasticità di cassa di euro 150.000,00, entrambi oggetto di revoca da parte della BANCA con comunicazioni del 6.2.2012 (indirizzate al fideiussore e alla società debitrice; cfr. doc. nn. 13 e 14 del fascicolo di parte ricorrente nella fase monitoria, depositato anche in questa sede).

E l'intervenuto fallimento della Società in liquidazione, debitrice principale, dedotto da entrambe le parti, non ha comportato l'inammissibilità della domanda di pagamento proposta dalla BANCA in sede monitoria nei confronti del fideiussore, stante il carattere solidale della responsabilità di quest'ultimo (art. 1944 c.c.) e l'autonomia dell'azione di pagamento proposta nei suoi confronti rispetto a quella proponibile nei confronti della detta debitrice (cfr. Cass. civ. Sez. III, 24/02/2011, n. 4464).

Sempre in via preliminare, dal contenuto delle due dichiarazioni di impegno del 12.12.2008, si rileva chiaramente (come precisato dalla opposta con memoria depositata ex art. 183, co. VI, n.2, c.p.c., il 17.2.2014, poi ribadita con successiva memoria depositata il 27.2.2014, ex art. 183, co. VI, n.3, c.p.c. e poi, ancora, con comparsa conclusionale depositata telematicamente in data 1.8.2016) che si è trattato di fideiussioni "a prima richiesta" e, in particolare, di contratti autonomi di garanzia (cfr. Cass. civ. Sez. III, 14/06/2016, n. 12152; Sez. I, 31/07/2015, n. 16213), attesa la prevista esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola essenziale posta per la fideiussione dall'art. 1945 c.c. (cfr. clausole nn. 7, 8 e 9).

In particolare, si legge in tali dichiarazioni:

"Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitoreL'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine s'intenderà automaticamente estesa al fideiussore..." (art.7);

"Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, le fidejussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate" (art. 8);

"Nessuna eccezione può essere opposta dal fidejussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore".

Ciò significa che, attesa la natura autonoma di tale impegno, il garante non avrebbe potuto opporre alla creditrice opposta, in deroga all'art. 1945 c.c., tutte le eccezioni spettanti alla debitrice principale, tranne che l'eventuale "*exceptio doli*" o l'eventuale nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa.

Va detto, infatti, che, come affermato in giurisprudenza, in tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinuncia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'"*exceptio doli*", e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (cfr. Cass. civ. Sez. I, 14/12/2007,

Sentenza, Tribunale di Trani, dott. Giuseppe Gustavo Infantini, 18 novembre 2016, n. 1748

n. 26262). In applicazione di tale principio, la S.C., cassando con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente ritenuto inammissibile l'eccezione di nullità, ha affermato il dovere di accertare - come richiesto dagli oppositori ad un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 - l'eventuale previsione del tasso usurario sugli interessi passivi interessanti il rapporto di conto corrente ai sensi degli artt. 644 cod. pen. e 1815 cod. civ., e la conseguente nullità ex art. 1418 cod. civ.; cfr. anche Cass. civ. Sez. III, 03/03/2009, n. 5044; Sez. III, 24/04/2008, n. 10652; Cass. civ. Sez. I, 17/03/2006, n. 5997).

In altri termini, l'autonomia che caratterizza il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario nell'ambito del contratto autonomo di garanzia comporta che la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale non può essere opposta a quest'ultimo, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa e attraverso il contratto autonomo si intenda assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (cfr. Cass. civ. Sez. II!, 07/03/2002, n. 3326).

Dunque, ad esempio, la nullità della pattuizione di interessi ultralegali per mancanza della forma scritta non si comunica al contratto autonomo di garanzia in quanto il risultato perseguito, il pagamento di interessi superiori a quelli legali, non è vietato dall'ordinamento, posto che la legge ammette che la parte cui è fatto credito si possa obbligare a pagare interessi, di saggio superiore a quello legale, purché non usurari, ma chiede che siano determinati per iscritto, ex artt. 1284 e 1815 cod. civ.).

Ne deriva che il diritto ad ottenere il pagamento di interessi superiori a quelli legali è configurabile secondo l'ordinamento e perciò la invalidità del patto con cui è stata assunta la relativa obbligazione non si comunica al rapporto di garanzia (cfr. Cass. civ. Sez. III, 07/03/2002, n. 3326 cit.; cfr., ancora, nel senso che, in tema di contratti bancari, il fideiussore può sottrarsi al pagamento solo se prova la nullità del rapporto principale per illiceità della causa o contrarietà a norme imperative, Trib. Napoli, 10.10.2013, Trib. Napoli 14.3.2013 e App. Napoli 8.1.2014, tutte in www.expartecreditoris.it).

Ciò premesso e rilevato, in ogni caso - quanto al detto limite dell'*exceptio doli* - che l'opponente non ha neanche eccepito, con l'atto di opposizione, una eventuale condotta abusiva del creditore (ossia una condotta abusiva posta in essere dalla opposta a prescindere dalle eccezioni di merito proprie del rapporto principale; cfr. Cass. civ. Sez. I, 31/07/2015, n. 16213; Sez. V, 12/09/2012, n. 15216), e che una tale condotta non può neanche desumersi dall'istruttoria (tecnica e documentale) espletata, non possono essere dunque esaminate in questa sede le doglianze dell'opponente non comportanti l'eventuale nullità del contratto principale per violazione di norme imperative e/o per illiceità della causa.

Così, per quanto sopra detto, non possono essere esaminate le doglianze circa il superamento, nel corso del rapporto, degli interessi ultralegali.

Così come non possono essere esaminate le doglianze circa l'eventuale applicazione, nel corso del rapporto, di spese non pattuite.

E, ancora, non possono essere esaminate, sempre perché non proponibili da parte del garante opponente, le doglianze circa la nullità, per mancanza di causa, della commissione di massimo scoperto (pattuita dalle parti con decorrenza dall'11.9.2001, come rilevato dal ctu, dott.ssa Gaetana Rizzi, a pag. 14 dell'elaborato peritale, esaminando la lettera concessione fidi del 2.10.2011).

Ed infatti, contrariamente a tale assunto (e, invece, come ritenuto da una condivisibile impostazione in giurisprudenza), la pattuizione della commissione di massimo scoperto alla stregua della disciplina antecedente la riforma della L. n. 2/2009 non può dirsi nulla per difetto di causa, considerato che si tratta di remunerazione accordata dalla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (cfr. Trib.

Sentenza, Tribunale di Trani, dott. Giuseppe Gustavo Infantini, 18 novembre 2016, n. 1748

Milano Sez. VI, 04/08/2014, in Nuova Giur. Civ., 2015, 4, 289; cfr. anche Trib. Roma Sez. IX, 13/01/2016, in Pluris/Cedam, 2016; Trib. Pisa, 11/01/2016, id. 2016; Trib. Chieti, 25/10/2013, in www.ilcaso.it).

In altri termini, l'art. 2-bis della legge n. 2/2009, disciplinando la materia delle commissioni di massimo scoperto, pure omettendo ogni definizione più puntuale delle stesse, ha effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa (cfr. Cass. civ. Sez. I, 22/06/2016, n. 12965).

Potrebbe essere rilevata, invece, anche d'ufficio, la eventuale pattuizione di interessi usurari, trattandosi in tal caso della nullità della relativa pattuizione per violazione di norma imperativa, ex art. 1418 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. I, 14/12/2007, n. 26262).

Ma, come rilevato dal ctu, dott.ssa (omissis) - nell'ambito della consulenza correttamente disposta, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opposta (posto che ha natura esplorativa la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega, ma non anche la consulenza intesa a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza, come nel caso di specie; cfr. Cass. civ. Sez. I, 15-03-2016, n. 5091) - dalle risultanze delle operazioni eseguite non è emerso il superamento della soglia limite del tasso usurario (cfr. pag. 10 della ctu).

Da ultimo, si rileva che l'opponente avrebbe potuto eccepire, e lo ha fatto, l'eventuale nullità della clausola di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale in violazione dell'art. 1283 c.c. Il che rende esaminabile tale profilo pur tenendo conto della autonomia del patto di garanzia in questione e, dunque, della deroga alla accessorietà di cui all'art. 1945 c.c.

Ed infatti, come affermato in giurisprudenza, a norma dell'art. 1283 cod. civ. - il quale, in mancanza di usi contrari, fissa il divieto di interessi sugli interessi scaduti, salvo che per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale o in forza di accordo successivo alla scadenza - le clausole che prevedono una capitalizzazione degli interessi sono affette da nullità per contrasto con norme imperative (la quale è peraltro anche rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., sia nel giudizio di appello che in quello di legittimità, avo il suo accertamento non implichi l'acquisizione di ulteriori elementi di fatto; cfr. Cass. civ. Sez. III, 22/03/2011, n. 6518; cfr. Cass. civ., Sez. I, 28/10/2005, n. 21080).

Ciò posto, il ctu, dott.ssa (omissis), ricostruendo l'intero rapporto di conto corrente (14.7.1998 — 18.4.2012, esaminando gli estratti conto depositati, che coprono l'intero rapporto — fatta eccezione per il periodo 1.6.1999 - 30.6.1999, ricostruibile comunque dal relativo riassunto scalare- dal 14.7.1998 al 18.4.2012, con giro a sofferenza del saldo) ha rilevato che dall'1.7.2000 al 18.4.2012 gli interessi sono stati capitalizzati correttamente dalla Banca opposta, ossia trimestralmente sia per quanto riguarda gli interessi attivi che per quelli passivi, in ossequio alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 con riferimento al periodo successivo al 30 giugno 2000.

Ha dunque proceduto, per il periodo precedente, ossia sino al 30.6.2000, ad escludere ogni forma di capitalizzazione degli interessi (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 02/12/2010, n. 24418; Trib. Salerno Sez. I, 14/02/2015, in Pluris/Cedam, 2016), addebitando gli interessi calcolati su base annua alla chiusura del conto.

Ma, anche in relazione agli interessi capitalizzati non correttamente dalla Banca sino al 30.6.2000, il credito vantato dalla opposta in sede monitoria non può essere ridotto.

E ciò per l'assorbente considerazione, rispetto ad ogni altra, della fondatezza della eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla Banca opposta con la comparsa di risposta depositata il

Sentenza, Tribunale di Trani, dott. Giuseppe Gustavo Infantini, 18 novembre 2016, n. 1748

25.11.2013 (dunque tempestivamente, ex art. 166 e 167 c.p.c., nel rispetto, cioè, del termine di almeno venti giorni prima della udienza di comparizione fissata in citazione per il 19.12.2013).

Va premesso, al riguardo, che è ammissibile la domanda di accertamento volta ad ottenere la riquantificazione del saldo ad una certa data, epurato da tutti gli addebiti ritenuti illegittimi per l'indebita applicazione di interessi anatocistici.

Nei confronti di una simile domanda può essere tuttavia legittimamente opposta l'eccezione di prescrizione dei pagamenti non aventi natura ripristinatoria (cfr. Trib. Bologna Sez. IV, 24-02-2015, in Pluris/Cedam, 2016).

Il che è stato fatto, nel caso di specie, dalla banca opposta, che ha sostenuto (cfr. pag. 7 della comparsa di risposta) che tutte le rimesse registrate sul conto della società avessero avuto natura solutoria.

In altri termini, il cliente può sempre agire (anche a c/c aperto), per far accertare la nullità della clausola contrattuale, la nullità degli addebiti eseguiti dalla banca in base a clausola nulla e/o in difetto di una conforme previsione contrattuale e il conseguente ricalcolo del saldo dare-avere.

Proposta dal cliente azione di nullità, la questione dei pagamenti fatti mantiene bensì rilevanza, ma solo come materia di eccezione, quando la banca eccepisca la prescrizione per le rimesse ultradecennali intervenute su conto scoperto o in extra-fido.

L'esistenza del pagamento ultradecennale vale, in tal caso, come limite all'azione di nullità (cfr. art. 1422 c.c.), ossia impedisce che nella determinazione del dare-avere si tenga conto del credito restitutorio del correntista (cfr. Trib. Torino, in www.ilcaso.it; Trib. Verona, 27.10.2015, in www.dirittobancario.it).

Ciò precisato, va ancora detto che, qualora durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca.

Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.

Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 02-12-2010, n. 24418 cit.).

In altri termini, in tema di prescrizione del diritto a ripetere somme indebitamente percepite da una banca in relazione ad un rapporto di conto corrente, se il conto corrente è assistito da apertura di credito e qualora i versamenti compiuti abbiano avuto solo una funzione ripristinatoria della provvista, la prescrizione decorre dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.

Se, invece, al conto non accede alcuna apertura di credito ovvero se il conto è in passivo, i versamenti effettuati sullo stesso hanno natura solutoria e, pertanto, il *dies a quo* di decorrenza della prescrizione coincide con la data del versamento solutorio (cfr. Trib. Messina Sez. II, 10/02/2015, in Pluris/Cedam, 2016; Trib. Torino, 25/03/2013, *id.*, 2016).

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Dunque deve distinguersi tra versamenti solutori (assenza di fido o pagamenti extrafido) e versamenti ripristinatori della provvista effettuati nei limiti di un fido (cfr. Trib. Foggia Sez. II, 09/11/2012, in *Pluris/Cedam*, 2016).

Ciò precisato e trattandosi, nel caso di specie, con riferimento agli interessi passivi capitalizzati non correttamente dalla Banca opposta sino al 30.6.2000, di versamenti — ove effettuati — aventi evidentemente natura solutoria, proprio perché eventualmente effettuati dalla debitrice principale in assenza (certamente) di fido (essendo quest'ultimo stato concesso successivamente, in data 2.10.2001), deve ritenersi prescritto il relativo diritto alla restituzione da parte della stessa debitrice principale, non essendo stati prodotti atti interruttivi della prescrizione (art. 2943 c.c.) intervenuti eventualmente nei dieci anni successivi alla data delle singole rimesse, ossia successivamente al 30.6.2000 (ultima data utile, al riguardo, per quanto sopra detto).

Di conseguenza anche l'opponente, quale garante, non può pretendere che il relativo importo non sia considerato ai fini della propria obbligazione di pagamento e che, dunque, sia ridotto l'ammontare del credito vantato dalla Banca opposta, nei suoi confronti, in sede monitoria.

Alla luce di tutte le considerazioni svolte, l'opposizione proposta da FIDEIUSSORE non merita accoglimento e va, dunque, rigettata.

Di conseguenza va confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandone l'efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.

Le spese di lite, comprese quelle della *ctu* espletata dalla dott.ssa (omissis), come liquidate provvisoriamente con decreto dell'11.5.2015, seguono il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo.

I compensi professionali spettanti all'attrice vengono liquidati, come in dispositivo, tenendo conto dei parametri di cui al D.M. n.55/2014 (per le attività di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria, con la riduzione, ex art. 4 dello stesso decreto, del 50% per la non particolare difficoltà della controversia e, quanto nello specifico alla fase istruttoria, non essendo state espletate prove c.d. costituende), trattandosi di attività professionale ultimata dopo la relativa entrata in vigore (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. Un., 12.10.2012, n. 17406).

A tal fine deve tenersi conto dello scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00 (per i giudizi ordinari dinanzi al Tribunale), in relazione al valore della causa (euro 327.712,61).

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, Sezione civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dr. Giuseppe Gustavo Infantini - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.(omissis) del Ruolo Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Rigetta l'opposizione formulata da FIDEIUSSORE avverso il decreto ingiuntivo n. (omissis) emesso da questo Tribunale, depositato il 30.4.2013, e notificato il 17.5.2013 e, per l'effetto, conferma tale decreto, dichiarandolo esecutivo.

2. Dichiarata tenuto e condanna FIDEIUSSORE al pagamento, in favore della BANCA, in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del presente giudizio, liquidati complessivamente in euro 6.715,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario (nella misura del 15%) per spese generali come per legge.

Sentenza, Tribunale di Trani, dott. Giuseppe Gustavo Infantini, 18 novembre 2016, n. 1748

3. Pone definitivamente le spese della ctu espletata dalla dott.ssa (omissis), come liquidate provvisoriamente con decreto dell'11.5.2015, interamente a carico di FIDEIUSSORE.

Trani, 7.11.2016

*Il Giudice
dott. Giuseppe Gustavo Infantini*

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS